SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 13

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 19 ottobre 1994)

INDICE

BELLONI: sulla procreazione da parte di persone omosessuali (4-00719) (GUIDI, *ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale*) *Pag.* 267

BOSCO: sulla denuncia presentata al tribunale di Tolmezzo (Udine) riguardante la costruzione di una teleferica in comune di Forni Avoltri (4-00872) (risp. BIONDI, *ministro di grazia e giustizia*) 268

DEGAUDENZ: sull'estromissione dell'Unione nazionale associazioni immigrati ed emigrati (UNAIE) dal novero delle associazioni che riceveranno dal Ministero degli affari esteri un finanziamento per il 1993 (4-01143) (risp. TRANTINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 270

DELFINO: sul risanamento e sul riordino della RAI spa e delle aziende controllate (4-00589) (risp. TATARELLA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 273

GANDINI: sul rilancio dello sport dilettantistico (4-01591) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) 274

IMPOSIMATO, CORVINO: sull'entrata in funzione del carcere di Arienzo (Caserta) (4-01149) (risp. BIONDI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 277

LOMBARDI-CERRI: sulla realizzazione del progetto alta velocità nel bacino di Cassano d'Adda (4-00325) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 278

MAIORCA: sull'organico di agenti tecnici-custodi della regione Sicilia (4-01318) (risp. FISICHELLA, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 280

sul funzionamento della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Siracusa (4-01319) (risp. FISICHELLA, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 280

MANCUSO, CANGELOSI: sulla mancanza di custodi adibiti alla sorveglianza della Valle dei Templi (Agrigento) (4-01626) (risp. FISICHELLA, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 280

BELLONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri* . – Premesso:

che è recentemente apparsa sugli organi di stampa una notizia agghiacciante: due donne dichiaratamente omosessuali decidono di mettere su famiglia e di avere un figlio, anzi una figlia; come al supermercato, decidono, scelgono e trovano chi dà loro una mano: un medico di pochi scrupoli che ne difende scelte e anonimato;

che lo scrivente, pur ritenendosi tollerante e rispettoso di tutti, non considera accettabile che i «diversi» violentino la società;

che essi hanno il diritto di vivere la loro «diversità», ma non di imporla e, cosa ancor più grave, a chi non è in grado di opporsi: il nascituro (anzi, in questo caso, la nascitura);

che essi non hanno il diritto di sovvertire l'ordine naturale e pretendere di costituirsi «in famiglia», perchè la «famiglia» come tale è una e una sola, basata sulla eterosessualità ed altri inalienabili ed irrinunciabili valori; se vogliono convivere lo facciano pure, ma tutto finisca lì;

che, per quanto riguardi i figli, risulta impossibile per l'interrogante accettare l'idea che si possano averne fuori degli schemi naturali, ricorrendo all'inseminazione artificiale, scegliendo per giunta, e quale ulteriore provocatoria trasgressione, come nel nostro caso, anche il sesso;

che essi non possono – come già detto – imporre la loro condizione ad un nascituro e privarlo delle due figure genitoriali naturali, indispensabili per un suo equilibrato sviluppo psico-fisico;

che la scelta delle due donne di Imperia è contro natura, contro la morale naturale e quella cattolica, e come tale inaccettabile;

che occorre pertanto e subito una legge che impedisca questi scempi etici e morali,

l'interrogante chiede di conoscere il pensiero del Governo sulla vicenda e quali siano gli orientamenti dello stesso volti ad evitare che la società debba sopportare ulteriori, similari soprusi morali ed etici.

(4-00719)

(1° luglio 1994)

RISPOSTA. – Si risponde alla presente interrogazione concernente la procreazione da parte di persone dichiaratamente omosessuali, per evidenziare che il vuoto normativo in materia di cosiddetta «riproduzione assistita» consente il verificarsi di episodi come quello riferito.

A tale proposito si assicura che è all'attenzione del Governo, anche attraverso le risultanze degli approfondimenti operati dal Comitato nazionale di bioetica, la necessità di procedere alla elaborazione di una disciplina normativa in materia.

Va, al riguardo, sottolineato che la complessità e la delicatezza della questione, che solo in tempi relativamente recenti ha assunto un'ampia

risonanza presso l'opinione pubblica, implicano un'articolata ed approfondita serie di valutazioni etiche, morali, psicologiche, scientifiche, sociali, giuridiche e politiche che non possono esaurirsi in un breve lasso di tempo e che – comunque – non possono non tener conto delle posizioni che emergono nella società civile.

Si assicura, quindi, l'impegno del Governo e, nell'ambito delle competenze affidate, personale del Ministro, per contribuire ad un approfondimento del dibattito ed alla formulazione di concrete proposte normative.

Il Ministro è peraltro certo che gli onorevoli parlamentari vorranno fornire un contributo in materia anche, eventualmente, attraverso la stesura e la presentazione di proposte di legge, al fine di pervenire alla definizione di un chiaro ed unitario indirizzo legislativo.

Il Ministro senza portafoglio
per la famiglia e la solidarietà sociale
GUIDI

(13 ottobre 1994)

BOSCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il giorno 14 marzo 1994 è pervenuta allo scrivente notizia di una denuncia presentata al tribunale di Tolmezzo, in provincia di Udine, riferita probabilmente al primo semestre del 1988;

che, secondo quanto risulta allo scrivente, la denuncia riguardava la costruzione di una teleferica in comune di Forni Avoltri, in provincia di Udine, per il collegamento con il rifugio Lambertenghi a passo Volaia;

che la notizia riguardava la denuncia per il presunto reato di falso del progettista e direttore delle opere per aver certificato che la costruzione fosse nuova mentre invece, da quanto appreso e probabilmente indicato nella denuncia, sembra che, nonostante i costi ed i relativi contributi fossero stati per intero computati per un'opera nuova, il manufatto fosse solo parzialmente di nuova costruzione, in quanto le funi e l'organo traente sembrerebbero usati e ricavati dalla dismissione di un altro impianto sito nello stesso comune in località Collina;

che da quanto riferito, poi, nelle notizie di cronaca giudiziaria locale, non si sono più avute novità in merito, nonostante che il caso fosse noto e avesse in quel tempo suscitato un certo scalpore;

che lo scrivente, invitato ad attivarsi in tal senso, si è recato presso gli uffici giudiziari di Tolmezzo ed ha interessato l'attuale procuratore della Repubblica dottor Formaio;

che dopo breve ricerca il fascicolo è stato ritrovato e se ne è accertata la formale chiusura mediante archiviazione;

che lo scrivente ha chiesto all'autorità giudiziaria competente il rilascio di copie degli atti relativi al procedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale, ma le stesse gli sono state negate,

l'interrogante chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo su quanto accaduto e se non ritenga che sia un diritto del cittadino, in un'ottica di piena trasparenza dell'amministrazione della giustizia, prendere visione, ai sensi di legge, degli atti relativi ai procedimenti giudiziari riguardanti interessi pubblici diffusi.

(4-00872)

(12 luglio 1994)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto va premesso che l'archiviazione degli atti è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Tolmezzo – su conforme richiesta del pubblico ministero – in data 6 aprile 1992 con questa motivazione: «Alla luce del valore delle opere accertate nel corso delle indagini, l'eventuale reato di cui all'articolo 640, commi 1 e 2, del codice penale, risulterebbe essere estinto per amnistia, non essendo ipotizzabile l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 7, del codice penale».

L'autorizzazione al rilascio di copie degli atti, richiesta dall'interrogante *ex* articolo 116 del codice di procedura penale, è stata così negata dal giudice per le indagini preliminari: «...respinge, allo stato, l'istanza in quanto non sono evidenziati i motivi dell'interesse riguardo ai documenti».

Al riguardo va precisato che il rilascio di copie di atti processuali è consentito dall'articolo 116 del codice di procedura penale nei confronti di chiunque vi abbia interesse.

Tale interesse deve configurarsi come giuridicamente rilevante e la richiesta deve essere vagliata dal pubblico ministero o dal giudice. È onere del richiedente darne dimostrazione, qualora non abbia una qualità che ne renda di per sè evidente la sussistenza.

Nel caso in esame, la richiesta è stata respinta, «allo stato», proprio perchè non sono stati «evidenziati i motivi dell'interesse».

Si tratta ovviamente di una valutazione di merito del giudice per le indagini preliminari che ha adottato il provvedimento di diniego, in linea con il disposto dell'articolo 116 del codice di procedura penale, sotto il profilo formale.

Quanto alle considerazioni conclusive dell'interrogazione, circa la piena trasparenza dell'amministrazione della giustizia, si rileva che le norme in materia costituiscono un accettabile punto di contemperamento tra esigenze di segno opposto (interesse a conoscere gli atti giudiziari, tutela della riservatezza degli interessati, organizzazione degli uffici giudiziari e, in particolare, dei servizi di cancelleria e segreteria, eccetera). Non sembrano emergere, pertanto, motivi per un intervento sul piano normativo.

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

(14 ottobre 1994)

DEGAUDENZ. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che l'Unione nazionale associazioni immigrati ed emigrati (UNAIE) è un'associazione costituita nel 1966 per sostenere i lavoratori migranti;

che tra le principali finalità dell'associazione emerge la funzione di coordinamento delle attività delle associazioni che ne fanno parte, tutelandone gli interessi, e quella di organizzazione per le iniziative comuni sia sul piano nazionale che internazionale;

che l'UNAIE si occupa inoltre di promuovere e coordinare la ricerca, lo studio e la soluzione di problematiche che concernono le associazioni, oltre all'obiettivo di favorire tutte le iniziative proposte dalle associazioni volte ad una crescita in termini di formazione umana, sociale, civile e professionale dei lavoratori e delle famiglie dei migranti;

che promuove, inoltre, attraverso i circoli delle proprie associazioni, attività sociali, culturali, assistenziali e ricreative per gli emigranti e le loro famiglie in Italia e all'estero, mediante l'organizzazione di seminari, corsi estivi ed incontri a livello locale nei quali l'emigrato prende contatto con la realtà d'origine attraverso la partecipazione diretta;

che dell'Unione fanno attualmente parte 42 associazioni regionali e provinciali operanti per i connazionali all'estero ed i loro oltre 1.600 circoli nel mondo;

che da sempre l'UNAIE ha ricevuto dal Ministero degli affari esteri un finanziamento per le proprie attività;

che tale finanziamento è indispensabile alla prosecuzione di tali attività, dal momento che l'UNAIE non richiede alcun contributo alle associazioni aderenti per i servizi resi;

che le associazioni aderenti all'Unione non chiedono singolarmente alcun contributo al Ministero degli affari esteri per il finanziamento delle loro attività;

che la Direzione generale del Ministero degli affari esteri ha negato all'UNAIE il contributo per il 1993, adducendo come motivazione che l'attività dell'Unione non rispondeva a quanto richiesto dal dettato del capitolo 3571 in materia di assistenza;

che il significato dato al termine «assistenza» viene a contraddire quanto la Direzione generale del Ministero aveva ritenuto opportuno stabilire per gli anni passati, in cui l'attività dell'UNAIE era stata valutata rispondente al dettato del sopracitato capitolo;

che se per assistenza si intende l'assistenza relativa a categorie deboli, quali ad esempio gli handicappati, è evidente che è necessario avere enti specializzati in questo genere di servizi, con strutture professionali specifiche, mentre «assistenza», per le associazioni nazionali per l'emigrazione, è l'azione di promozione che esse svolgono sulla base di una politica sociale, civile, culturale di relazioni, di rapporti, di iniziative, di ricerche, di studi,

si chiede di sapere:

secondo quali criteri si sia deciso di estromettere l'UNAIE dal novero delle associazioni che riceveranno dal Ministero degli affari esteri un finanziamento per il 1993;

quali siano le associazioni ammesse a tale finanziamento;

a quanto ammonti tale finanziamento;

nel caso in cui il finanziamento non sia stato concesso in base al dettato del capitolo 3571, in particolare per un'interpretazione fortemente restrittiva del termine «assistenza», se non si ritenga opportuno modificare il dettato di tale capitolo, onde evitare in futuro equivoci sul ruolo delle associazioni che si occupano di emigrazione e sul loro diritto a poter contare sull'aiuto del Ministero degli affari esteri.

(4-01143)

(2 agosto 1994)

RISPOSTA. – Il bilancio del Ministero degli affari esteri include il capitolo 3571 tra quelli della categoria V (trasferimenti) con la seguente denominazione: «Contributo in denaro ad enti, associazioni e comitati, aventi sede in Italia o all'estero, per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero e dei connazionali all'estero di transito in Italia».

I contributi concessi agli enti – considerata l'inelasticità dello stanziamento di bilancio non suscettibile di revisione nel corso dell'anno finanziario e la natura stessa di «concorso alle spese» – riguardano esclusivamente le spese effettuate per attività di natura assistenziale, con l'esclusione di quelle effettuate per assistenza scolastica e per attività culturali, ricreative, sportive e di tempo libero.

In favore degli enti con sede in Italia è destinata una *tranche* ben definita all'interno del capitolo 3571 il cui stanziamento (lire 5.900 milioni per il 1993) è utilizzato in primo luogo per il finanziamento degli enti aventi sede all'estero.

A seguito delle misure per il contenimento della spesa pubblica applicate negli scorsi esercizi finanziari, detta *tranche* veniva inoltre progressivamente ridotta rispetto agli esercizi precedenti, fino a raggiungere nel 1993 l'ammontare di circa 800 milioni di lire. Nel contempo, da parte delle sedi all'estero, continuavano a pervenire richieste di assistenza, soprattutto nelle aree geografiche ove fenomeni di crisi economica hanno investito anche le nostre collettività ed in particolare le fasce più deboli.

Nel 1993 il Ministero degli affari esteri, dovendosi uniformare alle direttive del Governo in materia di contenimento della spesa pubblica (decreto-legge n. 155 del 1993, convertito dalla legge n. 243 del 1993) e dovendo necessariamente stabilire delle priorità di intervento, ha provveduto a richiedere a tutte le proprie sedi all'estero informazioni sulle attività delle associazioni con sede in Italia ed operanti all'estero.

Relativamente all'Unione nazionale delle associazioni degli immigrati ed emigrati (UNAIE), occorre sottolineare che essa è una confederazione volontaria di associazioni regionali e provinciali. Tra le sue principali finalità emerge la funzione di coordinamento delle attività delle associazioni che ne fanno parte, delle quali tutela gli interessi, nonchè quella di organizzazione delle iniziative comuni sia sul piano nazionale che internazionale, mediante seminari e convegni su temi di interesse per la collettività.

Per quanto concerne i criteri di assegnazione dei contributi agli enti con sede in Italia, per l'anno 1993, sono stati applicati quelli specificati dalla normativa attualmente in vigore, che regola l'erogazione di fondi sul predetto capitolo di bilancio in favore di enti, associazioni e comitati

per la tutela e l'assistenza delle collettività, avendo cura di privilegiare – nel contesto di razionalizzazione della spesa sopra descritta – quelle attività di assistenza indiretta che più concretamente potessero aver impatto sulla collettività, sulla base delle reali esigenze verificate nelle rispettive aree geografiche.

Del resto dalla medesima normativa emerge la natura prettamente assistenziale del contributo ed il carattere di non obbligatorietà dello stesso, trattandosi di fondi destinati prevalentemente ad alleviare situazioni di disagio delle nostre collettività nei casi in cui l'autorità consolare non può intervenire mediante l'attività istituzionale di assistenza diretta, finanziata su altro capitolo di bilancio, anch'esso notevolmente ridotto nel 1993.

Sulla base di tali considerazioni e dei risultati della indagine esperita presso la rete diplomatico-consolare, mirata esclusivamente ad utilizzare le scarse risorse disponibili sulla base di criteri certi, verificabili rispetto alle reali esigenze della collettività nelle varie aree geografiche, si è ritenuto di dover potenziare i contributi a quegli enti che svolgono prevalentemente attività assistenziale indiretta.

Gli enti con sede in Italia ammessi al contributo nell'anno 1993 sono stati i seguenti:

Denominazione ente	Contributo concesso nel 1993
Patronato ACLI	132.069.000
Associazione ACLI	35.500.000 *(a)*
Patronato EPASA	14.242.000
Patronato INCA-CGIL	147.607.000
Patronato SIAS	2.569.000
ITAL UIL	81.572.000
INAS CISL	88.693.000
FILEF	65.387.000
Migrantes	37.549.000
CTIM	18.127.000
Istituto Fernando Santi	16.000.000 *(b)*
ANFE	53.086.000
AITEF	31.075.000
CSER	57.618.000
ENASCO	25.906.000
Totale lire . . .	807.000.000

Non risulta prevista al momento la revisione della normativa che regola la materia dell'assistenza indiretta ai connazionali all'estero, essendo recente l'ultima revisione della materia che trova riflesso nella circolare n. 2 del 24 gennaio 1992. Tuttavia, nel quadro di un'eventuale revisione degli stanziamenti di bilancio per le attività a favore dell'emigrazione e alla luce degli eventuali sviluppi del dibattito sul ruolo dell'associazionismo e sui rispettivi compiti delle istanze istituzionali, una razio-

(a) Contributo identico all'anno 1992.

(b) Riduzione del contributo sulla base dei pareri delle rappresentanze sull'operato dell'ente.

nalizzazione della materia potrebbe rivelarsi necessaria, soprattutto ad evitare duplicazioni d'interventi rispetto alle autorità regionali, sui cui bilanci figurano stanziamenti per contributi agli enti in questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TRANTINO

(19 ottobre 1994)

DELFINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il decreto-legge n. 263 del 29 aprile 1994 ha dettato norme finalizzate al risanamento e al riordino della RAI spa e delle aziende controllate (tra cui la SIPRA) con l'obbligo da parte del consiglio di amministrazione di procedere alla rivalutazione degli immobili in regime di esenzione fiscale ai fini della ricapitalizzazione patrimoniale;

che le previsioni di bilancio del gruppo RAI hanno evidenziato miglioramenti conseguenti al contenimento dei costi e all'andamento positivo della raccolta pubblicitaria, sicchè è lecito prevedere per la SIPRA, a seguito della riorganizzazione prevista dal piano triennale RAI, una più qualificata ristrutturazione al fine di salvaguardare i posti di lavoro per la sede di Torino;

che quanto premesso è in netto contrasto con le procedure in atto di dismissione dell'immobile della sede della direzione generale della SIPRA di Torino nonchè delle altre proprietà immobiliari;

che tali decisioni non si comprendono, se non come volontà di creare forti ripercussioni sull'immagine oltre che colpire la realtà dell'azienda torinese ed i suoi attuali 300 addetti,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere, anche nelle sedi parlamentari competenti, per ogni opportuno ripensamento ed approfondito controllo gestionale, visto che la rivalutazione degli immobili è stata già utilizzata per la formazione del bilancio 1993, affinchè quindi, a seguito delle opportune verifiche, si possa giungere ad evitare lo smantellamento del patrimonio aziendale e delle connesse strutture professionali e produttive della sede di Torino.

(4-00589)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione della società.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dall'apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che l'adozione del piano di risanamento dell'azienda concernente, tra l'altro, la dismissione di alcuni immobili

della consociata SIPRA, tra cui la sede di Torino, risponde alla duplice esigenza di contenere le spese generali e di disporre di maggiore liquidità al fine di ridurre gli oneri finanziari.

La concessionaria ha comunicato che l'immobile in questione era stato ceduto in affitto dalla società EMSA di cui la SIPRA deteneva una quota pari al 48 per cento del capitale, quota che è stata recentemente trasferita alla società STET, già titolare del restante 52 per cento.

La liquidità economica derivante dalla citata operazione finanziaria consentirà di prendere in locazione ambienti più adeguati alle attuali esigenze della direzione generale della SIPRA.

La RAI ha assicurato, infine, che il progetto di ristrutturazione avviato dall'azienda non prevede alcun trasferimento delle attività gestite dalla direzione generale di Torino e che gli interventi sulle risorse produttive e professionali, paventati nell'atto parlamentare in questione, saranno contenuti al massimo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
TATARELLA

(11 ottobre 1994)

GANDINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che le società dilettantistiche svolgono la loro attività senza scopo di lucro e grazie all'impegno personale di atleti e dirigenti;

che per svolgere attività sportiva è obbligatorio il certificato medico di idoneità fisica che è rilasciato dalle USL attraverso l'apposito servizio di medicina dello sport;

che per la natura sociale e preventiva di tale prestazione una legge apposita, in vigore fino al 31 dicembre 1993, prevedeva che tali accertamenti fossero, per i minorenni, totalmente esenti dal pagamento del *ticket*;

che dal 1° gennaio 1994, con la nuova legge finanziaria, l'onere del certificato grava completamente sull'utenza sportiva, poichè il Ministero ha considerato abrogata la precedente legge e non ha riconosciuto l'utilità sociale dello sport e, conseguentemente, della visita medico-sportiva; questo nonostante l'impegno preso dal Ministro, il giorno 11 marzo 1994, col quale annunciava, pubblicamente, a Bologna, l'abolizione del *ticket* per i ragazzi praticanti sport;

che questi nuovi costi gravano eccessivamente sulle società sportive e già alcuni dirigenti hanno manifestato l'intenzione di abbandonare questa attività che è, a tutti gli effetti, di puro volontariato;

visto l'avvicinarsi della stagione agonistica 1994-95, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi affinchè siano urgentemente intrapresi i seguenti provvedimenti:

esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie medico-sportive in base al comma 16 dell'articolo 8 della legge finanziaria 1994 che, riferito all'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni e integrazioni, decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 1991), recita: «Sono esenti dal

pagamento... le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche richieste nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali dalle regioni. Le predette prestazioni sono parimenti esenti quando derivino da obblighi di legge o siano disposte nel prevalente interesse della collettività»;

emanazione di una delibera regionale uguale a quella del Friuli-Venezia Giulia del 7 aprile 1994, la quale, visto che «gli accertamenti sanitari rivolti ad accertare l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica, oltre ai risvolti medico-legali, rivestono rilevanti funzioni di medicina preventiva di prevalente interesse pubblico» e «nelle more di eventuali indicazioni ministeriali in materia di partecipazione alla spesa per il rilascio delle certificazioni di cui trattasi» fissa il pagamento di questa prestazione, omnicomprensiva di ogni accertamento, a 25.000 lire.

L'interpellante esprime fiducia che questi dovuti provvedimenti non siano che il primo passo per il rilancio dello sport dilettantistico e della sua tutela sanitaria ribadendo il principio che lo sport, soprattutto quello dilettantistico e, in particolar modo, quello praticato dai minori, è uno dei mezzi socialmente più validi e irrinunciabili di cui uno Stato deve avvalersi per opporsi ai mali della società moderna, come già recepito, a suo tempo, dalla «legge antidroga» 26 giugno 1990, n. 162.

(4-01591)

(4 ottobre 1994)

RISPOSTA. – Come richiamato nell'interrogazione, è vero che secondo le disposizioni del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, recanti disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali, era prevista l'esenzione da tale partecipazione «per i ragazzi e le ragazze che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche».

Tale esonero, non a caso propugnato anche dal Ministero della sanità, si considerava giustificato proprio per il ruolo fondamentale nella formazione psicofisica degli adolescenti e dei giovani di una corretta e sorvegliata attività sportiva, generalmente avviata – in netta prevalenza – tra i 10 ed i 18 anni.

Più recentemente, purtroppo, per le ben note, pressanti esigenze di contenimento della spesa pubblica la legge 24 dicembre 1993, n. 537 – recante, appunto, interventi correttivi di finanza pubblica – ha innovato completamente la previgente normativa sulle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie.

Ne è risultata così ristretta, inevitabilmente, l'area delle preesistenti esenzioni, sia nell'ambito delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e curative sia riguardo ai vincoli per fruire dell'assistenza farmaceutica.

In particolare, l'articolo 8, comma 15, della stessa legge n. 537 del 1993 ha affermato che «tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ...fino all'importo massimo di lire

100.000 (centomila) per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite».

Subito dopo sono state elencate le categorie di cittadini e le prestazioni esentate da tale partecipazione alla spesa.

Senza dubbio al momento di procedere all'attuazione di questo nuovo regime normativo del settore questo Ministero, in via di principio, ha dovuto accomunare ad altre perplessità applicative anche quella sul non più gratuito accertamento di medicina sportiva.

Sotto il profilo strettamente giuridico-normativo, tuttavia, la radicale modifica della disciplina preesistente e la specifica elencazione dei casi di esenzione dall'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria lo hanno inevitabilmente indotto a ritenere, in via interpretativa, che sia stata implicitamente voluta dal legislatore - anche in funzione degli obiettivi di riequilibrio finanziario forzatamente perseguiti - l'esclusione di altre categorie di soggetti esenti.

Non sembra, infatti, invocabile la constatazione - riportata nell'interrogazione - che l'articolo 3, comma 3, della già ricordata legge 25 gennaio 1990, n. 8, dal quale era in precedenza disciplinata la fattispecie in esame, non figura fra le norme preesistenti espressamente abrogate, poichè, se non trovasse qui applicazione il principio dell'«abrogazione implicita» (per palese incompatibilità con il nuovo sistema), dovrebbero reputarsi tuttora vigenti - ad esempio - persino le disposizioni sulle «esenzioni in base al reddito» già previste dall'articolo 3, comma 1, della stessa legge n. 8 del 1990: soluzione interpretativa, quest'ultima, che risulterebbe in palese e stridente contrasto con le intenzioni allora espresse dal Governo e dal Parlamento.

D'altra parte, se è rilevante ed indubbio il carattere preventivo degli accertamenti sanitari preordinati all'attività sportiva, è apparso difficile e problematico, invece, trovare adeguate argomentazioni d'ordine giuridico per attribuire agli stessi accertamenti finalità di prevalente interesse pubblico.

I competenti servizi ministeriali della programmazione sanitaria, infatti, hanno dovuto considerare che tali accertamenti, sebbene a carattere prevenzionistico, soddisfano in primo luogo l'interesse soggettivo dei giovani a praticare lo sport prescelto con una fondata sicurezza di possedere la maturità e la capacità morfo-funzionale e psichica che esso presupponga e, di conseguenza, ad affrontare il forte impegno fisico e psichico connesso a quella determinata attività sportiva senza rischi per la salute.

Soltanto in via indiretta, quindi, ne deriverebbe un vantaggio per la collettività e verrebbe perciò soddisfatto un interesse pubblico.

Sulla base di tali obbligati presupposti logico-interpretativi e dinanzi all'esigenza di fornire alle regioni ed alle province autonome indispensabili indicazioni applicative, univoche in materia, sul nuovo regime normativo, il Ministero della sanità ha dovuto diramare in data 8 febbraio 1994 un'apposita lettera circolare, in cui non si è potuto esimere dal precisare testualmente, fra l'altro, che «...sono abrogate le precedenti norme di esenzione dall'obbligo di partecipazione alla spesa a favore di particolari categorie di cittadini, non esplicitamente richiamate dalla legge n. 537 del 1993», quali - ad esempio

– «quelle relative agli accertamenti sanitari per l'avviamento all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche».

Il Ministro della sanità
Costa

(17 ottobre 1994)

IMPOSIMATO, CORVINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in una località del comune di Arienzo in provincia di Caserta è stato ultimato un istituto penitenziario di massima sicurezza che sarebbe idoneo ad ospitare almeno 80 detenuti ed in ogni caso ad alleggerire l'enorme disagio determinato dal sovraffollamento delle varie carceri esistenti in Campania ed in primo luogo di Poggioreale e di Santa Maria Capua Vetere;

che in tali carceri il sovraffollamento si manifesta attraverso la presenza di ben 18 detenuti in una sola cella, cosa che comporta anche un grave pericolo per l'incolumità dei detenuti di minore pericolosità sociale;

che sembra assurdo che il carcere di Arienzo non venga messo in funzione in tempi brevi, sia purè per ospitare gli imputati ristretti per reati minori e i tossicodipendenti, realizzando una separazione tra detenuti di diversa pericolosità,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per una immediata entrata in funzione del carcere di Arienzo;

se non ritenga che sia opportuno disporre l'internamento nel carcere di Arienzo degli imputati detenuti per fatti di lieve entità.

(4-01149)

(2 agosto 1994)

Risposta. – Onde consentire il trasferimento alla nuova struttura di Arienzo, non ancora attivata, delle detenute presenti nella casa circondariale di Caserta, stanti le precarie condizioni strutturali di quest'ultima, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha provveduto, in ottemperanza al vigente ordinamento delle case mandamentali, a comunicare al comune di Arienzo l'intendimento di procedere alla soppressione dell'istituto quale casa mandamentale e alla trasformazione dello stesso in casa circondariale.

In merito alla mancata attivazione, a tutt'oggi, della nuova struttura in argomento, si fa presente che è stata di impedimento l'opposizione del comune alla destinazione dell'istituto alla tossicodipendenza, disposta con il decreto ministeriale 10 maggio 1991. Solo recentemente, infatti, il comune medesimo ha consentito alla stipula del contratto di comodato per la cessione dell'immobile a questa amministrazione, subordinandone comunque la sottoscrizione alla destinazione a detenuti non tossicodipendenti.

Considerato che il provvedimento di soppressione comporta il superamento di tale problematica, si ritiene non debbano sussistere difficoltà da parte del comune e che possa pertanto, a riscontro avvenuto, provvedersi tempestivamente alla emissione degli appositi decreti di soppressione e di trasformazione e all'apertura dell'istituto.

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

(14 ottobre 1994)

LOMBARDI-CERRI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che il documento n. 1566/CS/94 rivolto dal capostazione titolare all'area trasporto – servizi orari della divisione trasporto locale – direzione regionale Lombardia Milano PG, recita, tra l'altro:

«Dall'esame della bozza definitiva del FO n. 29 che andrà in vigore dal 29 maggio 1994 si è notata la penalizzazione degli utenti del bacino di Cassano d'Adda (che abbraccia un'area formata da Cassano d'Adda - Fara d'Adda - Vaprio d'Adda - Inzago per un'utenza possibile di circa 60.000 unità).

Tale penalizzazione è avvenuta con la soppressione della fermata per servizio viaggiatori nella stazione di Cassano d'Adda ai seguenti treni:

5393, 10741, 10747	Milano-Brescia
10757	Milano-Rovato
10847	Milano-Bergamo
10553	Milano-Cremona
5396, 5018	Brescia-Milano
10846, 10848, 10852	Bergamo-Milano
10550	Cremona-Milano

Per realizzare gli obiettivi dell'azienda (acquisizione traffico sia merci che viaggiatori) ed ovviare a tale inconveniente, prevenendo eventuali e possibili contestazioni da parte dell'utenza penalizzata, si chiede che venga ripristinata la fermata per servizio viaggiatori ai suddetti treni nella stazione di Cassano d'Adda»;

constatato:

che il servizio è rivolto a lavoratori e studenti;

che il capostazione evidenzia la necessità di un potenziamento del servizio;

che il progetto alta velocità non è certamente indirizzato a risolvere il problema (peraltro preminente) del traffico merci e del traffico dei pendolari,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda convalidare l'intendimento certamente punitivo per quei comuni che si sono opposti allo sperpero di denaro pubblico ed allo scempio di territorio con la realizzazione del progetto alta velocità, colpendo i suddetti comuni proprio in un servizio veramente indispensabile;

se intenda ripristinare il servizio con l'aggiunta di quanto richiesto dal capostazione titolare.

(4-00325)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. – Le Ferrovie dello Stato riferiscono che da oltre tre anni è insediato presso la regione Lombardia un comitato di coordinamento per la definizione degli accordi del programma per il quadruplicamento Milano-Treviglio.

A tal fine è stato svolto un pregevole lavoro di affinamento progettuale, anche se in tempi meno rapidi di quanto auspicato all'inizio, che ha portato ad individuare i contenuti degli accordi di programma relativi a tutti i comuni toccati dal tracciato, salvo quelli di Cassano d'Adda e Trucazzano.

Conseguentemente le Ferrovie dello Stato hanno iniziato ad orientare la programmazione dei servizi viaggiatori in vista di una situazione infrastrutturale (che allo stato attuale degli accordi sembra essere destinata a prolungarsi per un periodo significativo) comprendente la linea quadruplicata fino a Pozzuolo Martesana compresa.

Le Ferrovie dello Stato rendono noto che in tale situazione infrastrutturale il tratto a doppio binario previsto fino a Pozzuolo sarà pressochè saturato dai servizi di medio e lungo percorso viaggiatori (inclusi i treni a più elevata velocità commerciale per Bergamo, Brescia e Cremona), nonchè merci.

Le Ferrovie dello Stato precisano, al riguardo, che il servizio comprensoriale ad alta frequenza, che rientra tra i propri obiettivi prioritari, oltre che della regione, dovrà quindi necessariamente essere limitato a Melzo o – se gli impianti lo consentiranno – alla nuova fermata di Pozzuolo.

In tale quadro le Ferrovie dello Stato hanno, quindi, gradualmente iniziato la rarefazione dell'offerta sulla stazione di Cassano anche in relazione al fatto che detta stazione è servita, sia lato Milano che lato Bergamo, da servizi metropolitani-automobilistici di concessione regionale.

Le Ferrovie dello Stato fanno, altresì, presente che tutto quanto sopra esposto è stato ripetutamente comunicato alla regione in sede di comitato di coordinamento senza che alcun rappresentante della stessa regione esprimesse valutazioni contrarie, perplessità o soluzioni alternative.

In attesa della conclusione dei necessari accordi per l'intero tracciato da quadruplicare, le Ferrovie dello Stato confermano la più ampia disponibilità a proseguire il positivo dialogo instaurato con la regione Lombardia su tutti gli argomenti di comune interesse.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

(17 ottobre 1994)

MAIORCA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che la legge della regione Sicilia 7 novembre 1990, n. 116, prevedeva un organico di agenti tecnici-custodi di 921 unità;

che la successiva legge regionale 15 maggio 1991, n. 18, ha aumentato il predetto organico portandolo a 1.651 unità,

l'interrogante chiede di sapere se tale personale, previsto dalla nuova normativa, sia già tutto in servizio, con la relativa mansione, constando all'interrogante che sovente le mansioni svolte non competono al ruolo di appartenenza.

(4-01318)

(13 settembre 1994)

MAIORCA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che ai sensi della legge della regione Sicilia n. 80 del 1° agosto 1977 in ogni soprintendenza ai beni culturali ed ambientali devono essere istituite e funzionanti le seguenti sezioni:

1) sezione naturale e naturalistica;
2) sezione paesistica, architettonica ed urbanistica;
3) sezione archeologica;
4) sezione etno-antropologica;
5) sezione storica, artistica ed iconografica;
6) sezione bibliografica;
7) sezione archivistica;

che, ad onta della legge, mancano in ogni soprintendenza della Sicilia alcune di tali sezioni;

che, con riferimento alla soprintendenza di Siracusa, mancano la sezione naturale e naturalistica, la sezione etno-antropologica, la sezione storica, artistica ed iconografica, la sezione bibliografica e la sezione archivistica;

che, con riferimento alla soprintendenza di Ragusa, il lavoro della sezione storica, artistica ed iconografica e della sezione bibliografica viene svolto con sacrificio ed abnegazione dagli stessi funzionari delle relative sezioni della soprintendenza di Siracusa;

che quanto sopra esposto crea disagio per quanto riguarda le finalità di tutela e conservazione e per i cittadini coinvolti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno colmare tali carenze per un più perfetto funzionamento delle strutture anche con personale statale comandato dallo Stato alla regione.

(4-01319)

(13 settembre 1994)

MANCUSO, CANGELOSI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso che sulla stampa è riportata la notizia che centinaia di turisti giunti dal Nord Italia e dall'estero non hanno potuto visitare il tempio di Zeus nella Valle dei Templi (Agrigento) perchè, per mancanza di personale, non era possibile accedervi, si chiede di sapere come il Mi-

nistro in indirizzo intenda intervenire per evitare il ripetersi di tali episodi che penalizzano fortemente il turismo siciliano e mortificano l'immagine dell'isola, invece di favorirne il decollo economico, agevolando e favorendo la sua vocazione turistica.

(4-01626)

(5 ottobre 1994)

RISPOSTA. (*) – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si informa che, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, concernente «Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti», le competenze statali in tali materie nel territorio della regione siciliana sono esercitate dall'amministrazione regionale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FISICHELLA

(12 ottobre 1994)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.